

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO per l'anno scolastico 2020/2021

Il Dirigente dell'Area Welfare – Settore Servizi Educativi, in attuazione della legge regionale in materia di Diritto allo Studio (L.R. 26/2001) e della delibera di G.R. n. n. 804 del 06/07/2020 che stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021, emana il seguente bando relativo ai contributi per i libri di testo rivolto agli **alunni frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado e di 2° grado in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.**

Art. 1 – Finalità

Il contributo per i libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado è contemplato dalla normativa in materia di diritto allo studio fra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative. In particolare si tratta di un beneficio finalizzato a sostenere gli studenti rientranti nelle condizioni economiche indicate nell'acquisto dei libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.

Art. 2 – Destinatari e requisiti

Studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di 1° grado e 2° grado (medie inferiori e superiori) del sistema nazionale di istruzione (statali, paritarie private e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio avente valore legale). Gli studenti devono avere un'età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 1.01.1996. Il requisito dell'età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della L. n. 104/1992.

Gli studenti devono essere residenti nel territorio dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è competente anche per gli studenti residenti in una Regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio se lo studente frequenta una scuola collocata nel territorio dei Comuni dell'Unione (art. 3 dell' All. A alla delibera G.R. n. 804 del 06/07/2020).

Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati (art. 2 dell'All. A alla delibera n. 804 del 06/07/2020).

Il nucleo familiare dello studente deve possedere un **valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce:**

Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;

Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78

Il presente bando non attiene agli alunni della scuola primaria i quali usufruiscono della fornitura gratuita dei libri di testo a termini dell'art. 156 comma 1 D.Lgs. 297/94.

Art. 3 – Attestazione ISEE

Il valore ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – del nucleo familiare dello studente viene determinato secondo criteri unificati a livello nazionale ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e s.m.i., in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa: DM 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. - serie generale – n. 267 del 17/11/2014 – supplemento ord. n. 87, Decreti Ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 dell'1/6/2016 e 138 del 13/4/2017 Decreto Legislativo 147 del 15/09/2017, D.L. 28/01/2019 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26 e D.L. 30/4/2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28/6/2019, n. 58.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art.7). Inoltre, l'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 D.P.C.M. 159/13 e art 28 bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58).

I minori in affidamento preadottivo fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario, mentre il minore in affidamento temporaneo presso famiglia o comunità è considerato ai fini ISEE nucleo familiare a sé stante.

Il rilascio dell'attestazione ISEE del nucleo familiare si può richiedere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati e alle sedi I.N.P.S. del territorio. Ci si può anche collegare al sito I.N.P.S. "Servizi on line" e compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) on line.

Il richiedente dovrà indicare, nel modulo di domanda, il Protocollo INPS dell'attestazione ISEE rilasciata nel 2020 (l'applicativo informatico predisposto dall'Azienda regionale per il diritto allo studio ER.GO, sul quale dovrà essere compilata la domanda di contributo, consente di acquisire i dati ISEE direttamente dalla banca dati di INPS).

Qualora non sia ancora disponibile il protocollo INPS dell'attestazione ISEE, il richiedente dovrà indicare, solo nel periodo dal 29 ottobre alle ore 18,00 del 30 ottobre 2020, i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente).

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande di contributo

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore (qualora la domanda sia presentata da tutore o curatore del minore, l'Unione può richiedere la documentazione comprovante lo stato del dichiarante) o dallo studente se maggiorenne, **utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet <https://scuola.er-go.it>.**

La domanda deve essere quindi presentata **esclusivamente on line**, con richiamo esplicito alla normativa DPR 445/2000.

A supporto della compilazione è disponibile on line la guida per l'utilizzo dell'applicativo da parte dell'utente. La guida per gli utenti è pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo <https://scuola.er-go.it>.

Si precisa che è indispensabile avere la disponibilità di un indirizzo e-mail.

Art. 5 – Scadenza

Presentazione delle domande – da effettuarsi esclusivamente on line - dal 16 settembre 2020 alle ore 18,00 del 30 ottobre 2020. **Oltre il termine delle ore 18,00 del 30 ottobre 2020 non sarà possibile presentare le domande.**

Art. 6 – Vincoli nell'erogazione del beneficio

L'importo del contributo sarà determinato a consuntivo con successivo atto della Giunta della Regione Emilia-Romagna tenendo in considerazione il numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili. Le risorse disponibili saranno destinate **prioritariamente** a soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella fascia ISEE 1.

Pertanto, l'importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto. La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata ai destinatari a conclusione dell'istruttoria da parte del Settore Servizi Educativi dell'Unione.

Art. 7 – Riscossione del beneficio

Il richiedente che compila la domanda di contributo può autorizzare l'accredito diretto sul conto corrente bancario o postale a lui intestato indicando l'IBAN. Nel caso non venga indicato l'IBAN, l'importo del contributo spettante dovrà essere riscosso personalmente dal richiedente presso uno degli sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna SpA secondo le modalità indicate nell'avviso che gli verrà inviato.

In caso di riscossione presso lo sportello bancario, il contributo dovrà essere riscosso personalmente da chi ha sottoscritto la domanda entro il mese di novembre 2021, pena la decadenza dal beneficio.

Variazioni: ogni variazione di residenza/domicilio, IBAN, numero di cellulare deve essere comunicata tempestivamente al Settore Servizi Educativi dell'Unione per consentire l'invio di eventuali comunicazioni relative agli esiti e alla liquidazione del contributo. Il Settore Servizi Educativi dell'Unione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione delle variazioni di residenza/domicilio, IBAN, numero di cellulare.

Art. 8 – Controlli

Ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo. L'Unione potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti (es. accesso all'anagrafe, ai sistemi informativi dell'I.N.P.S e del Ministero delle Finanze, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta atta a comprovare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'Unione ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

Art. 9 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dr. Paolo Venturoli, Via Amendola n. 68 – 48022 Lugo (RA) email: servizieducativi@unione.labassaromagna.it

Art. 10 – Ricorsi

Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti ovvero, ricorrendone i presupposti, può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione medesima.

Art. 11 – Tutela della Privacy

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con sede in Lugo (RA), Piazza Martiri n. 1 – CAP 48022 contattabile all'indirizzo Pec: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it. L'Unione ha individuato quale DPO (Responsabile della protezione dei dati) la società Lepida S.p.a contattabile all'indirizzo dpo-team@lepida.it.

L'informativa completa è allegata al presente bando (all. 1).

Art. 12 – Informazioni

Qualora l'utente non sia in grado di accedere all'applicativo è possibile:

* presentare domanda, gratuitamente, attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO. (elenco sul sito <https://scuola.regione.emilia-romagna.it>);

* contattare lo sportello socio-educativo dell'Unione attivo nel proprio comune nelle giornate e negli orari indicati nel sito web dell'Unione all'indirizzo: <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai->

[Servizi/Sociale/Uffici-e-sportelli-informativi/Per-tutti/Sportelli-sociali-educativi](#) (qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento telefonico ai numeri indicati);

* contattare la Segreteria della Scuola di appartenenza nelle giornate ed orari previsti da ogni singolo Istituto scolastico.

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare il Numero verde 800955157 e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.

Per **assistenza tecnica all'applicativo**: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e la mail: dirittostudioscuole@er-go.it.

Per informazioni sulle domande dei richiedenti il beneficio:

Scuole secondarie di primo e secondo grado di LUGO

Sig. Stefano Gallerani

tel. 0545 38330 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,30

galleranis@unione.labassaromagna.it

Scuole secondarie di primo grado dei Comuni aderenti all'Unione

Sig.ra Dania Golfari

tel. 0545 38262 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00

golfarid@unione.labassaromagna.it

**Il Dirigente
Carla Golfieri**